

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

QUINTA SEZIONE CIVILE

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr. Paolo Celentano

Presidente

Dr. Leonardo Pica

Consigliere

Dr. Giovanni Galasso

Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

SENTENZA

nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Seconda sezione civile il 3-6/4/2017, iscritto al **n. 6254/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi**, e pendente

TRA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUPI (c.f. 02696661210), costituitasi in persona del sig. Francesco D'Avino, dichiaratosi presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Ciro Polliere (c.f. PLLCRI69A27G902I), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Somma Vesuviana alla Via Palmentole n. 12 b, pertanto da intendersi domiciliato, ai sensi dell'art. 82 r.d. 37/1934, per quanto ancora possa occorrere, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Napoli;

APPELLANTE

E

VINCENZO ALLOCCA (c.f. LLCVCN86L03E791V), nato a Maddaloni il 3/7/1986, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Franco Canzerlo (c.f. CNZFNC53T66E955G) elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Marigliano alla Via



Risorgimento n. 16, pertanto da intendersi domiciliato, ai sensi dell'art. 82 r.d. 37/1934, per quanto ancora possa occorrere, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Napoli;

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE TARDIVO
NONCHÉ

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L., con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 (c.f. 00320160237), costituitasi in persona del procuratore Alessandro Bettman (procura per scrittura provata autenticata dal notaio Maddalena Buoninconti l'11/11/2009, rep. n. 345088), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio De Dominicis (codice fiscale non indicato), in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 256;

APPELLATA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (c.f. 00818570012), già denominata Fondiaria SAI S.p.A., costituitasi in persona del procuratore Enzo Frilli (procura per notaio Tommaso Ghirardi del 30/10/2017, fasc. n.. 87470, rep. n. 8875) rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Gregorio Donnarumma (c.f. DNNGGR65D10F839Z), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Filangieri n. 21;

APPELLATA

RADICI PIETRO INDUSTRIES AND BRANDS S.P.A., con sede in Cazzano S. Andrea alla Via Cav. Pietro Radici n. 19 (c.f. 00217360163), costituitasi in persona del sig. Marco Radici, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Angelo Capello (c.f. CPLNGL67H08A794A) e Vittorio Carsana (c.f. CRSVTR67T11F839P), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Napoli, alla Via Melisurgo n. 44;

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13/11/2009, Vincenzo Allocca (si riporta di seguito la ricostruzione del processo contenuta nella sentenza impugnata) *“ha citato in*





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
 QUINTA SEZIONE CIVILE
 (già Prima sezione civile bis)



giudizio, ex artt. 2051 e 2043 c.c., l'Associazione Sportiva LUPI, innanzi all'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alle lesioni personali dallo stesso riportate nella caduta verificatasi il 24.10.2008, alle ore 23:30 c.a., in tenimento del Comune di Somma Ves.na, allorquando, mentre giocava a calcio sul campo della richiamata associazione, scivolava e cadeva rovinosamente a terra a causa del manto erboso intrinsecamente pericoloso, riportando lesioni personali al piede sx, (frattura malleolo peroniero a sinistra; lacerazione legamenti mediali e laterali di sinistra; esiti cicatriziali), che ne determinavano il successivo ricovero presso l'Ospedale Civile di Nola, come da documentazione medica esibita e depositata.


Si costituiva l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Lupi", preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale in ragione di una clausola presente nello statuto associativo di risoluzione delle controversie mediante Arbitrato e, nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendo di chiamare in garanzia la Cattolica Ass.ni Coop. a r. l., la Fondiaria Sai SpA, la Milano Ass.ni SpA, nonché per chiamare in causa anche la Radici Pietro Industries and Brands SpA, al fine di essere manlevata in caso di soccombenza. Si costituivano le società assicuratrici Cattolica Ass.ni Coop. a r. l. e la UnipolSAI assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni s.p.a), che eccepivano la prescrizione del diritto di manleva, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 2952 c.c. secondo cui, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda e tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato. Si costituiva la Radici Pietro Industries and Brands SpA, fornitrice del manto erboso, che contestava ogni addebito, dal momento che fino ad allora alcuna doglianza era stata mossa circa la fornitura del manto erboso. Rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione con ordinanza del 25.2.2010 da parte del G.I. togato, le cui motivazioni si condividono e fanno proprie, ammessa la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, precisate le conclusioni, all'udienza del 11.10.2016 la causa veniva riservata a sentenza con i termini ex art. 190 Cpc di giorni 60 più 20 per il deposito memorie conclusive e repliche".

Con sentenza n. 786/2017 il Tribunale così provvedeva "1) accertato che la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa è da imputarsi per metà all'attore Allocca Vincenzo e per metà alla convenuta Associazione sportiva dilettantistica "Lupi", condanna essa Associazione sportiva dilettantistica "Lupi" e, per essa in virtù della copertura assicurativa condanna in solido tra loro la Cattolica Ass.ni Coop. a r. l. e la





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
 QUINTA SEZIONE CIVILE
 (già Prima sezione civile bis)



UnipolSAI assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni s.p.a a pagare all'attore Allocca Vincenzo la somma di complessivi € 9.890,60, oltre interessi e rivalutazione; 2) Rigetta la domanda di Associazione sportiva dilettantistica “Lupi” nei confronti di Radici Pietro Industries and Brands Spa, con la condanna di essa Associazione sportiva dilettantistica “Lupi” al pagamento delle spese legali a favore di Radici Pietro Industries and Brands Spa, liquidate in € 2.097,00, oltre Iva, Cpa e spese generali . 3) Condanna Associazione sportiva dilettantistica “Lupi” e, per essa in virtù della copertura assicurativa in solido tra loro la Cattolica Ass.ni Coop. a r. l. e la UnipolSAI assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni s.p.a) al pagamento delle spese legali alla parte attrice, che in ragione del dichiarato concorso di colpa del 50% si riducono in € 1.298,50 di cui € 250,00 per spese, oltre Iva, Cpa e spese generali a favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio. 4) pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta Associazione sportiva dilettantistica “Lupi” e, per essa in virtù della copertura assicurativa in solido tra loro la Cattolica Ass.ni Coop. a r. l. e la UnipolSAI assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni s.p.a)”.

Il Tribunale, infatti, rigettata l'eccezione di nullità (per genericità) dell'atto di citazione ed esclusa la competenza del collegio arbitrale invocata dall'associazione sportiva in forza dell'art. 15 dello statuto, rilevava che nel caso di specie ricorreva un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.. Pertanto, poiché entrambi i testi avevano dichiarato che la sera del sinistro il campo era bagnato, riteneva ravvisabile la responsabilità dell'associazione sportiva che *“avendo un potere di fatto sull'impianto, aveva l'obbligo di controllare, non solo che l'impianto sportivo fosse stato regolarmente omologato dai competenti organi, ma anche che fosse atto alle competizioni calcistiche, vigilando in particolare sull'adeguatezza del manto erboso. Le si può dunque rimproverare di non aver provveduto a coprire il campo dalla pioggia”*. Rilevava altresì che l'Allocca aveva *“concorso nella causazione dell'evento, ponendo in essere un comportamento rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. Dalle prove testimoniali è emerso che l'umidità e la conseguente scivolosità del campo da calcio era nota ai giocatori. Basti al proposito citare le dichiarazioni degli stessi testi di parte attrice. L'odierno attore conosceva dunque lo stato dei luoghi, sapeva cioè che il terreno era bagnato e scivoloso; di conseguenza era per lui prevedibile ed evitabile il rischio di caduta. Tanto avrebbe dovuto indurre l'Allocca ad adottare un atteggiamento*



particolarmente prudente, anche eventualmente interrompendo il gioco, e ciò in ossequio al generale dovere di auto-responsabilità vigente nel nostro ordinamento. Per contro, egli ha continuato a giocare a calcio usando la consueta carica agonistica. Si ritiene quindi che la sua condotta abbia concorso a cagionare l'evento lesivo in misura determinante che si stima intorno al 50%". Escludeva la responsabilità della Radici Pietro Industries and Brand S.p.A.

Infine, liquidava il danno secondo le indicazioni del CTU (invalidità permanente 6%, 50 giorni di invalidità temporanea al 100%, 20 giorni di invalidità temporanea al 50%, 30 giorni di invalidità temporanea al 25%) e, con riguardo alle compagnie di assicurazione, osservava che *"la Associazione sportiva dilettantistica "Lupi" ha stipulato polizze assicurative con le Cattolica Ass.ni Coop. a r. l. e la UnipolSAI assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni s.p.a), che la rende indenne a ogni richiesta di risarcimento danni connessa all'uso del predetto impianto sportivo"*.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 5/11/2017, l'associazione sportiva deducendo che:

- sussisteva la giurisdizione (*recte* competenza) del collegio arbitrale in base all'art. 15 dello statuto; contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, infatti, era dimostrato che l'Allocca era ancora socio al momento dell'introduzione del giudizio;
- il Tribunale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della citazione, dal momento che nell'atto introduttivo non si menzionava la circostanza che il campo fosse bagnato; ciò aveva peraltro determinato la ricostruzione del sinistro in sentenza in maniera del tutto diversa da quanto riportato nell'atto di citazione;
- il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'appellante sulla base delle dichiarazioni dei testi scarsamente attendibili e senza tener conto che il comportamento dell'Allocca che, pur avvedutosi del campo bagnato aveva comunque deciso di giocare a calcio senza neppure adottare le necessarie cautele, integrava il caso fortuito;
- le compagnie assicuratrici andavano condannate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in suo favore, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1917 c.c.; invece il Tribunale nulla aveva statuito sul punto;





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
 QUINTA SEZIONE CIVILE
 (già Prima sezione civile bis)



- riproponeva la domanda di manleva nei confronti della Radici Pietro Industries and Brand S.p.A. in ragione della qualità del manto erboso, la cui fornitura da parte di tale società era avvenuta appena due mesi prima del sinistro.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l’On.le Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi formulati ed in riforma della sentenza di primo grado, emettere i seguenti provvedimenti: A) Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario per essere la risoluzione della presente controversia devoluta, in via esclusiva, ad un collegio di arbitri della Federazione Sportiva, così come statuito dall’art. 15 dello Statuto dell’Associazione. Per l’effetto annullare la sentenza del Tribunale di primo grado. B) Nella denegata ipotesi in cui l’On.le Corte d’Appello adito dovesse ritenere sussistente la giurisdizione, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per la nullità della citazione di primo grado, per essere la domanda assolutamente generica e priva dei requisiti di cui all’art. 163 c.p.c., oltre che priva dell’elemento essenziale della determinazione e quantificazione. C) Accertare e dichiarare, in merito alla produzione dell’evento di danno, la responsabilità esclusiva dell’attore, la quale integra gli estremi del caso fortuito, di per sé idonea ad interrompere, ai sensi dell’art. 2051 il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il sinistro. Per l’effetto condannare l’attore al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Finanche di quelle liquidate e poste a carico dell’appellante. D) Accertare e dichiarare il diritto dell’Appellante ad essere manlevata dalla Cattolica Ass.ni Coop. a r.l. e dall’Unipol Sai Ass.ni S.p.A., in solido tra di loro, per la condanna al pagamento di qualsiasi somma, in ragione dei fatti dedotti, finanche delle spese processuali liquidate in favore del terzo chiamato in causa e poste a carico dell’appellante. E) Accertare e dichiarare il diritto dell’appellante al pagamento delle spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato in virtù del combinato disposto degli artt. 1917 e 1932 c.c. e per l’effetto, condannare le convenute, in solido fra di loro, Cattolica Ass.ni Coop. a r. e Unipol Sai S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante, nonché in favore delle altre parti in causa. F) Accertare e dichiarare il diritto dell’appellante ad essere manlevato dai venditori Radici Pietro Industries and Brand S.p.A., in ragione della fornitura del manto erboso. Per l’effetto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante ha condannato l’appellante al*





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)



pagamento delle spese processuali in favore del terzo, ponendo a carico delle assicurazioni il relativo onere. G) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Si è costituita, con comparsa depositata il 19/3/2018, la Radici Pietro Industries and Brands S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello per quanto riguardava la propria posizione, non essendo stato in alcun modo dimostrato che la caduta fosse dovuta ad un difetto del manto erboso.

Si è costituito, con comparsa depositata il 21/3/2018, Vincenzo Allocca, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza nel merito; con specifico riguardo alla clausola arbitrale ha dedotto che certamente la materia oggetto del presente giudizio non poteva rientrarvi. Ha proposto poi appello incidentale (tardivo) per ottenere il riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'odierna appellante. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “- *rigettare il proposto appello principale, infondato in fatto e in diritto; - accogliere le sollevate eccezioni e proposte deduzioni; per l'effetto, - modificare la impugnata sentenza nella parte in cui dispone l'applicazione della concorsualità ex art. 2054 cc, determinando in modo consequenziale gli importi dovuti a titolo di risarcimento danni da lesioni personali; - condannare parte appellante alla rifusione delle spese del primo giudizio, ovviamente da rideterminarsi senza applicazione della concorsualità e con le maggiorazioni tariffarie previste, nonché alle competenze del presente grado di giudizio, da liquidarsi sempre ex D.M. n. 55/2014, il tutto da attribuirsi all'anticipatario difensore”.*

Si è costituita, con comparsa depositata il 10/4/2018, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che ha sostanzialmente aderito all'appello principale, rilevando tuttavia come con il motivo di appello avente ad oggetto la propria condanna al pagamento delle competenze del difensore dell'associazione sportiva sia stata introdotta una domanda nuova, mai proposta prima; ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “*In via preliminare, nell'ipotesi di conferma della sentenza di prime cure in ordine alla responsabilità nella verifica del sinistro, ripartirsi l'indennizzo dovuto dalla comparente compagnia ex art. 1910 c.c. sussistendo un'ipotesi di coassicurazione indiretta; Gradatamente, nel merito, in adesione ai soli capi C) e D) delle conclusioni dell'appello proposto dall'Associazione sportiva dilettantistica “Lupi”, riformarsi la sentenza di prime cure e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Allocca nella verifica del sinistro de quo. Nel resto, sempre per quanto attiene la posizione processuale della comparente*





compagnia, rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto", con vittoria di spese.

Si è costituita, con comparsa depositata il 15/5/2018, la Cattolica Assicurazioni eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha aderito ai motivi di appello riguardanti il difetto di giurisdizione (*recte* competenza) per effetto della clausola arbitrale e la nullità dell'originario atto di citazione. In ordine al motivo relativo alla responsabilità per il sinistro ha poi dedotto di aver già pagato l'importo a suo carico per effetto della sentenza di primo grado ed ha chiesto pertanto, in via principale, la conferma della sentenza impugnata e solo in via subordinata la riforma della stessa. Ha quindi riproposto *"tutte le deduzioni e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo rado, insistendo per il lor accoglimento"*, in particolare quella di mancanza della polizza assicurativa, di violazione del cd. patto di gestione della lite da parte dell'assicurato e di prescrizione. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: *"1. In via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, nullità ed improponibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 163 e 342 c.p.c.; 3. Ancora in via preliminare, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnativa proposta; 4. Nel merito, confermare la sentenza n. 786/17 emessa dal Tribunale di Nola; 5. In subordine, in ipotesi di revisione della sentenza n. 786/17, rigettare la domanda formulata dal sig. Allocca Vincenzo nei confronti dell'Associazione Dilettantistica Lupi e conseguentemente della società Cattolica Ass.ni Coop. a r.l.; 6. Condannare parte appellante o chi per essa al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio"*.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 22/3/2022, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo gli ordinari termini ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'atto di appello che, sebbene particolarmente (ed inutilmente) prolisso, contiene comunque l'indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e delle ragioni per le quali le stesse, ad avviso dell'appellante, non sono condivisibili, come si evince dall'esposizione che precede. Tale





circostanza è altresì confermata dal fatto che gli appellati si sono difesi nel merito, dimostrando di aver ben compreso i motivi di appello.


1.2 Sempre in via preliminare, va osservato che con la richiesta di *“modificare la impugnata sentenza nella parte in cui dispone l’applicazione della concorsualità ex art. 2054 cc, determinando in modo consequenziale gli importi dovuti a titolo di risarcimento danni da lesioni personali”* (in base alle argomentazioni svolte nel corpo della comparsa di costituzione in appello), l’Allocca ha senz’altro proposto un appello incidentale tardivo (in quanto successivo alla scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c.). Sono quindi difficilmente comprensibili le considerazioni svolte dallo stesso in memoria di replica secondo le quali *“la critica da parte dell’odierno concludente alla decisione del GOT Colella ha natura non di appello incidentale, bensì quale domanda da “riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”, poiché l’oggetto del giudizio non viene in alcun modo ampliato e la parte mostra soltanto l’interesse alla decisione su diritti o eccezioni a suo tempo ritualmente già dedotti in giudizio, al fine solo di evitare le relative decadenze”*. È appena il caso di osservare che l’art. 346 c.p.c. riguarda solo la parte totalmente vittoriosa, che ripropone le questioni rimaste assorbite e non oggetto di espressa pronuncia per le quali è necessario sempre proporre appello incidentale ove si voglia ottenere la modifica della decisione (Cass. SS.UU. 11799/2017; Cass. 21264/2018; Cass. 14899/2022). Nel caso di specie l’Allocca ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado in ordine al concorso di responsabilità, circostanza che presuppone il rigetto dell’appello principale e la modifica in ogni caso della sentenza impugnata, sicché non vi è dubbio che si tratti di appello incidentale.

2.1 Venendo all’esame dell’appello principale, deve osservarsi che il primo motivo di impugnazione riguardante la clausola arbitrale è infondato. Al riguardo va innanzi tutto evidenziato che la questione riguardante i rapporti tra giudice ordinario ed arbitri rituali (quali devono ritenersi quelli di cui all’art. 15 dello statuto, in mancanza di espressa previsione in senso diverso; cfr. art. 808 ter c.p.c.) riguarda la competenza e non la giurisdizione (Cass. SS.UU. 24153/2013; Cass. 34569/2021). Tanto premesso va poi rilevato che il Tribunale, con ordinanza del 18/3/2010 (la cui motivazione viene richiamata in sentenza), aveva escluso la competenza degli arbitri, ritenendo che mancasse la prova che l’Allocca fosse ancora associato al momento dell’introduzione del giudizio. Secondo l’appellante tale prova era stata invece adeguatamente fornita.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)



In realtà, il motivo per il quale nel caso di specie non può operare la clausola arbitrale è differente ed attiene, a prescindere da ogni altra considerazione, all'oggetto della stessa; come si rileva dalla semplice lettura (art. 15 dello statuto) essa attiene esclusivamente ai rapporti sociali. Ed infatti è così formulata: *“con l'affiliazione alla Federazione Italiana, l'associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie e della federazione, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia ed arbitrati delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e l'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo di comune accordo tra i primi due nominati”*. È evidente quindi che la stessa riguarda i soli rapporti sociali; diversamente non avrebbe senso il richiamo alla finalità di far rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e della federazione. Del resto la natura stessa della clausola compromissoria disciplinata dall'art. 808 c.p.c., a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 808 bis c.p.c., comporta che la stessa riguardi esclusivamente le controversie derivanti dal contratto nella quale è inserita. Il presente giudizio, viceversa, ha ad oggetto la responsabilità extracontrattuale dell'associazione invocata dall'Allocca che si trovava a giocare su uno dei campi della stessa gestiti, ma nulla ha a che vedere con il vincolo associativo e con il rispetto delle regole che lo disciplinano.

2.2 Anche il secondo motivo di appello riguardante la presunta nullità dell'atto di citazione è infondato. Benché estremamente sintetico, infatti, tale atto contiene tutti gli elementi indicati nell'art. 163 c.p.c.. Il fatto che nello stesso si faccia riferimento, quale causa della caduta, al *“manto erboso intrinsecamente pericoloso”* e non al manto bagnato, come poi ritenuto in sentenza, può al più rilevare, come si vedrà, sotto il profilo del merito. È appena il caso di aggiungere che comunque la nullità dell'atto introduttivo non avrebbe determinato l'inammissibilità della domanda, ma solo la necessità di attivare il meccanismo per la relativa sanatoria previsto dall'art. 164 c.p.c..

2.3 Venendo all'esame del motivo attinente merito, deve osservarsi che l'appello è fondato, non risultando dimostrata alcuna responsabilità dell'associazione e difettando il nesso di causalità.

Va rilevato, innanzi tutto, che nell'atto di citazione il danno viene imputato esclusivamente al *“manto erboso intrinsecamente pericoloso”*, mentre non si fa





menzione della pioggia caduta, secondo i testi, per l'intero pomeriggio, né del fondo divenuto per tale motivo scivoloso.

Passando all'esame delle dichiarazioni dei due testi, va rilevato che essi hanno dichiarato di aver visto l'Allocca cadere nei pressi del centrocampo mentre partecipava all'azione di gioco; il teste Giovanni Tranchese Allocca non ricordava se avesse la palla, mentre il teste Gianmaria Buonincontri ha affermato che non aveva il possesso della palla. In particolare il secondo ha dichiarato che quel giorno aveva piovuto, ma aveva smesso prima dell'inizio dell'incontro, che l'erba e la sabbia rimanevano attaccate alle scarpe e che i calciatori avevano notato, appena giunti sul campo, che era scivoloso. Ha altresì precisato che gli interessati riferirono tali circostanze al *“gestore del campo, sig. Franco”* il quale li rassicurò dicendo *“che il campo era nuovo e non vi era alcun pericolo e che tutti vi giocavano”*.

Il Tranchese Allocca ha specificato invece che il campo *“era molto umido e scivoloso perché aveva piovuto tutto il giorno”* e che sotto le scarpe di Vincenzo Allocca dopo la caduta vi era della sabbia e dell'erba; ha riferito altresì di aver allertato, unitamente ai compagni, *“il proprietario del campo”* prima della caduta, a causa dei *“problemi di aderenza”*, ma quest'ultimo li rassicurò dicendo loro che *“il campo era nuovo. Pertanto noi decidemmo di continuare a giocare”*.

Orbene, al di là delle divergenze tra quanto indicato dall'attore nell'atto di citazione e quanto riferito dai testi, deve rilevarsi che, anche sulla base delle dichiarazioni rese da questi ultimi, non è ravvisabile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. a carico dell'associazione. Deve infatti osservarsi che tale norma richiede, comunque, l'esistenza del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno arrecato, che viene escluso dal caso fortuito, al quale va ricondotto anche il comportamento colposo del danneggiato (cfr., *ex multis*, Cass. 4616/1999; Cass. 5083/1994; Cass. 269/1996; Cass. 10434/1998; Cass. 3737/1989). Orbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che il danneggiato, unitamente ai propri compagni, si era reso conto del fatto che il campo era particolarmente scivoloso e che per tale motivo chiese spiegazioni ad una persona presente presso la struttura. Dunque il pericolo di caduta - comunque ravvisabile, secondo la comune esperienza, ogni qual volta un campo di calcio, soprattutto se in erba, anche sintetica, è bagnato - era ben noto all'Allocca ed ai suoi compagni che, ciò nonostante, decisero di continuare a giocare. È evidente che in tali circostanze gli stessi avrebbero dovuto rinunciare a giocare o, al più, giocare con particolare cautela (del resto non risultano altre cadute rovinose); non



avendo adottato tali precauzioni, la caduta deve necessariamente essere ricondotta alla condotta colposa del danneggiato che, integrando il caso fortuito, esclude il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Potrebbe al più ipotizzarsi una responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico del soggetto che, pur allertato in ordine alle condizioni del campo, aveva rassicurato i calciatori inducendoli a giocare (pure invocata dall'Allocca in memoria di replica), ma sarebbe stato necessario accertare altri elementi, quali l'incidenza che tali rassicurazioni ebbero sulla prosecuzione della partita e, soprattutto, il rapporto esistente tra tale soggetto (neppure identificato, dal momento che il teste Buonincontri lo ha individuato come sig. Franco, mentre il teste Tranchese Allocca neppure ne ricordava il nome, specificando solo che *"lo vidi nella sala del bar e pensai che fosse un addetto di qualche tipo alla gestione del campo"*) e l'associazione, onde poter ricondurre a quest'ultima l'eventuale responsabilità per i danni derivante da tale condotta.

Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente integrale rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'Allocca.

Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado anche con riguardo alle posizioni delle compagnie assicuratrici per le quali deve essere esclusa ogni responsabilità.

Infine resta logicamente assorbito l'appello incidentale tardivo proposto dall'Allocca.

3. All'accoglimento dell'appello ed all'integrale rigetto della domanda dell'Allocca consegue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, nonché della UnipolSai S.p.A. e della Radici Pietro Industries and Brands S.p.A., da liquidarsi in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000 (in relazione al secondo grado per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria).

Anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado vanno definitivamente poste a carico dell'Allocca.

Vanno integralmente compensate, invece, le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'Allocca e la Cattolica Assicurazioni che, in via principale, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale o comunque la conferma della sentenza di primo grado.





P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, il 3-6/4/2017:

1. accoglie l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale tardivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di risarcimento proposta da Vincenzo Allocca;
2. condanna Vincenzo Allocca al pagamento, in favore dell'Associazione sportiva dilettantistica Lupi, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida:
 - per il giudizio di primo grado: in Euro 2.200 per compenso professionale ed Euro 330 per spese generali di rappresentanza e difesa;
 - per il giudizio di appello: in Euro 174 per spese vive, Euro 2.000 per compenso professionale ed Euro 300 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. condanna Vincenzo Allocca al pagamento, in favore della UnipolSai S.p.A. e della Radici Pietro Industries and Brands S.p.A., delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per ciascuna di loro:
 - per il giudizio di primo grado: in Euro 2.200 per compenso professionale ed Euro 330 per spese generali di rappresentanza e difesa;
 - per il giudizio di appello: in Euro 2.000 per compenso professionale ed Euro 300 per spese generali di rappresentanza e difesa;
4. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Vincenzo Allocca e la Cattolica Assicurazioni S.c. a r.l.;
5. pone definitivamente a carico di Vincenzo Allocca le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado.

Così deciso in Napoli, il 19 luglio 2022.

Il Cons. estensore
Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente
Dr. Paolo Celentano

